

ROMA



Dipartimento Tutela Ambientale  
Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli Animali

Dipartimento Tutela Ambientale
29 SET. 2017
Prot. QL 58534

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  
Direzione generale per le valutazioni e autorizzazioni ambientali  
Divisione II – Sistemi di Valutazione Ambientale  
Via Cristoforo Colombo n. 44  
00147 Roma  
dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

**Oggetto:** Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA ex D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii. relativa al progetto di "Implementazione di un sistema logistico per la ricezione, stoccaggio ed esportazione di greggio presso il sito della ex Raffineria di Roma", proponente società Raffineria di Roma S.p.A.

In relazione alla procedura in oggetto ed alla nota protocollo U0019503 del 31/08/2017, acquisita con protocollo QL 51866 del 01/09/2017, in cui codesto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha comunicato la procedibilità della relativa istanza, si riporta di seguito quanto espresso dai competenti uffici del Dipartimento Tutela Ambientale.

L'Ufficio Conformità Acustica per le realizzazioni Urbanistiche ed Edilizie nell'espressione del parere obbligatorio di compatibilità acustica ambientale fa presente quanto segue. L'area della raffineria di Roma si trova in prossimità dell'area della Riserva del Litorale Romano il cui territorio è posto in Classe Acustica I, pertanto è opportuno che un tecnico competente in acustica valuti attentamente gli effetti dell'aumentato traffico di veicoli pesanti in entrata e in uscita dall'area della raffineria e dimostri con uno studio previsionale di impatto acustico la compatibilità di tutte le attività che si prevedono nell'area con i limiti stabiliti dalla Classificazione Acustica Comunale approvata con Del. C.C. n. 12 del 29.1.2004.

Solo successivamente all'acquisizione del titolo che consenta l'implementazione in oggetto questa U.O. valuterà la specifica istanza dell'attività di cantiere, eventualmente anche in deroga ai limiti acustici.

Il Servizio Prevenzione Inquinamento Atmosferico e Olfattivo rappresenta quanto segue.

Dall'esame della documentazione si riscontra che il progetto all'esame prevede la realizzazione di interventi impiantistici presso il Deposito di Pantano di Grano funzionali all'implementazione del summenzionato sistema logistico, prevedendo un trasferimento settimanale di circa 22.950 m<sup>3</sup> di grezzo proveniente dal centro trattamento oli di Corleto di Peticara in Basilicata, mediante l'impiego di autobotti e isocontainers. Dal Deposito il grezzo sarà quindi inviato attraverso il reparto costiero di Fiumicino su nave mediante infrastrutture esistenti.

Ciò premesso, occorre evidenziare che il progetto all'esame ricade in un contesto territoriale caratterizzato da criticità ambientali riconducibili alla compresenza di una pluralità ed eterogeneità di attività ed impianti industriali. Nel medesimo contesto si rileva la presenza di stabilimenti industriali soggetti alla disciplina dettata dall'ex D.Lgs. n. 334/1999 e s.m.i. (attuale D.Lgs. n.105/2015) e quindi stabilimenti a rischio di incidente rilevante (Fonte: Protezione Civile di Roma Capitale).

Per il progetto all'esame una sorgente significativa di potenziale impatto sulla componente atmosfera è rappresentata, tra le altre, dal transito delle autobotti provenienti dalla Basilicata, stimati in n.170 mezzi al giorno, dato che sulla base delle informazioni fornite sembrerebbe consistere nei soli mezzi in ingresso al Deposito e, quindi, i flussi complessivi in ingresso e in uscita dallo stesso risulterebbero raddoppiati. Tale sorgente necessita inevitabilmente di un approfondita disamina e valutazione ponendo in essere problematiche di sicurezza (incidentalità) e di impatto sulle matrici ambientali. A tal proposito si evidenzia che lo Studio presentato non fornisce elementi conoscitivi specifici delle ricadute sulla qualità dell'aria derivanti dal transito dei mezzi pesanti sia a livello locale e regionale che

interregionale. Tali elementi conoscitivi risultano necessari non soltanto per il singolo contributo associato a tale sorgente emissiva ma anche di quello cumulativo derivante dall'aggravio delle condizioni di flusso a seguito dell'interferenza con il traffico a livello locale già esistente sulle arterie stradali interessate. Inoltre si fa rilevare che l'area vasta nell'ambito della quale ricade la proposta progettuale risulta interessata dalla presenza di agglomerati urbani sparsi posti a ridosso di arterie stradali potenzialmente interessate dal transito dei mezzi.

Si ritiene inoltre che nello studio di disamina del potenziale impatto debba essere esaminato e valutato l'effetto "cumulo" con altri progetti/interventi previsti nell'area vasta, sia essi già approvati che in corso di valutazione da parte delle Autorità competenti.

La proposta progettuale all'esame andrebbe a configurarsi come un fattore di pressione aggiuntivo sullo stato della qualità dell'aria come sopra delineata. Si ritiene utile evidenziare a tal proposito che a tutt'oggi non si dispone di uno studio conoscitivo di area vasta che consideri contestualmente tutti gli impatti che gravano sull'area in questione compresi quelli relativi al comparto atmosferico.

Al riguardo si richiama l'attenzione sullo stato attuale di criticità della qualità dell'aria che interessa gran parte del territorio di Roma Capitale, caratterizzato da valori di concentrazione annuale dell'NO<sub>2</sub> superiori ai limiti normativi. Per tale motivazione infatti, come è noto, l'agglomerato del comune di Roma è ricompreso tra le realtà nazionali per cui l'Italia è soggetta a procedura di infrazione, unitamente al PM<sub>10</sub>.

Dall'esame documentale non si evince se la proposta progettuale di trasferimento del greggio presso il Deposito di Pantano sia da intendersi temporanea oppure definitiva, tenuto conto che, come riferito dalla Regione Basilicata nelle proprie osservazioni rese disponibili sul sito istituzionale del MATTM, la deliberazione CIPE n.18/2012 prevede il trasporto del greggio tramite oleodotto presso la Raffineria di Taranto.

Per quanto sopra esposto, stante i potenziali impatti negativi correlabili al progetto in esame, si ritiene che il progetto debba essere assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del DLgs. n. 152/2006 e s.m.i..

Il Servizio Valutazioni Ambientali e Sostenibilità Ambientale riporta quanto segue.

Poiché il progetto secondo il P.R.G. ricade in *Rete Ecologica Componente secondaria (B) - aree da definire in sede di attuazione degli strumenti esecutivi*, a corredo del progetto dovranno essere previsti interventi ambientali volti prevalentemente al ripristino e riqualificazione ambientale delle aree compromesse o degradate, osservando peraltro quanto prescritto dalle NTA di PRG all'art. 72 in cui al comma 9 sono riportate le *Restrizioni alla disciplina urbanistica* per le aree ricadenti in *Rete Ecologica* e contemporaneamente in *Tessuti della Città da Ristrutturare*.

Le tavole di *Rete Ecologica* segnalano inoltre la presenza di un filare alberato che andrà salvaguardato ed eventualmente rafforzato come misura di mitigazione/compensazione ambientale.

Vista la presenza di corsi d'acqua si segnala che l'art. 71 delle NTA di PRG detta precise norme al fine di salvaguardare l'integrità del reticolo idrografico e le sue funzioni ecologiche e idrogeologiche.

Relativamente agli aspetti paesaggistico - ambientali, si ritiene che al fine di approfondire l'impatto percettivo - visivo delle opere in progetto debbano essere predisposte alcune simulazioni visive dello stato post-operam realizzate su fotografie riprese dai punti di vista percettivamente significativi posti nell'intorno delle aree di intervento; in caso le risultanze di questa analisi evidenzino impatti visivi non trascurabili dovranno essere approntate adeguate misure di mitigazione, utilizzando schermature costituite da barriere vegetali arboree ed arbustive, costituite da esemplari prescelti tra quelli indicati dal P.T.P. di appartenenza per aree con caratteristiche bio-climatiche similari, specificandone le specie, il numero, il posizionamento o il sesto d'impianto.

Si ritiene, infine, che potrebbe essere utile, già in questa fase di Verifica di Assoggettabilità, approfondire il tema delle principali alternative progettuali, ivi compresa la cosiddetta opzione zero. Ciò con particolare riferimento a quanto riportato sullo Studio Preliminare Ambientale a p. 54: "*Il progetto prevede la possibilità di garantire il transito settimanale di circa 22.950 m<sup>3</sup> di grezzo provenienti dal centro trattamento olii di Corleto di Perticara in Basilicata. Il trasferimento del grezzo avverrà tramite autobotti e isocontainers, per un numero stimato massimo giornaliero di 170 mezzi aventi capacità di 30 m<sup>3</sup>, che saranno caricati fino ad un massimo di 27 m<sup>3</sup>. Dal Deposito di Pantano di*

*Grano, il grezzo sarà quindi inviato, attraverso il reparto costiero di Fiumicino su nave a mezzo delle infrastrutture esistenti.”*

Il Servizio Bonifica Siti Contaminati Inquinamento Diffuso e Geologia Ambientale riporta quanto segue. In relazione agli aspetti di competenza dello scrivente Servizio in materia di bonifica di siti contaminati si premette che nell'area dello stabilimento in oggetto (oggi adibita a deposito di prodotti petroliferi), è in corso da parte della Società Raffineria di Roma SpA un'attività di messa in sicurezza operativa ai sensi del Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, per le accertate criticità nel sottosuolo che è risultato contaminato da prodotti petroliferi.

Esaminata la documentazione ed in particolare preso atto di quanto specificato dal proponente Raffineria di Roma SpA nell'elaborato Studio Preliminare Ambientale (SIA - documento AECOM Rif. 60544332) al capitolo 7.5 "Suolo e sottosuolo", per quanto di competenza nulla si ha da osservare.

Il Servizio Cave e Rifiuti Inerti riporta le seguenti osservazioni.

Dal progetto in esame si evince la produzione di diverse tipologie di rifiuti di costruzione e demolizione, tra i quali circa 7.000 mc di terre e rocce da scavo.

Il progetto è carente di un Piano di gestione Rifiuti, che dovrà essere redatto ai sensi di quanto previsto dalla DGR Lazio n. 34/2012.

Relativamente alla gestione delle terre e rocce da scavo, si riscontra che la Società intende destinare le stesse in parte a smaltimento e in parte al riutilizzo in sito, al di fuori del regime dei rifiuti.

Con riferimento al previsto riutilizzo in sito, si evidenzia che, in data 22 agosto 2017, è entrato in vigore il DPR n. 120 del 13 giugno 2017 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164". Tale norma, al comma 3 dell'art. 24, relativo al regime transitorio, prevede che, qualora il progetto medesimo sarà assoggettato a VIA, a seguito della procedura di verifica di assoggettabilità in corso, il riutilizzo in sito delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'articolo 185, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., dovrà essere assoggettato a quanto previsto dall'articolo 24 della suddetta norma tecnica.


Nel caso invece in cui il medesimo progetto non sarà assoggettato a VIA e sia stato presentato all'Autorità competente in data anteriore al 22 agosto 2017, la stessa norma non impone, ma dà facoltà al proponente, di aderire alla nuova norma, ai sensi del comma 2 dell'art. 27 del medesimo decreto. Al riguardo, in considerazione del fatto che, prima dell'entrata in vigore del DPR 120/2017, non vi era alcuna norma che consentisse la corretta applicazione del suddetto articolo 185, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. è parere dello scrivente Servizio che detto art. 24 del vigente DPR 120/2017 debba essere applicato anche in tale ultimo caso.

La documentazione di cui sopra, sia relativa ai rifiuti, sia al riutilizzo delle terre e rocce in sito, sarà valutata nelle sedi opportune in relazione all'iter amministrativo che caratterizzerà il progetto.

Relativamente agli impianti di trattamento degli scarichi idrici, nel caso di competenza comunale, al fine dell'espressione del parere relativo all'impianto in oggetto, qualora non ancora attivata la procedura, si dovranno seguire i procedimenti amministrativi e tecnici richiesti dal competente Servizio del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale.

Le presenti osservazioni sono relative a tematiche di natura prettamente ambientale; per quanto riguarda la valutazione degli aspetti relativi alla componente "Salute Pubblica" si rimandano ai competenti Uffici ed Enti regionali e statali preposti, che sono in possesso di strumenti metodologici e competenze specifiche appropriate, le valutazioni di carattere sanitario e sulla salute ed igiene pubblica.

IL DIRETTORE DI DIREZIONE  
Dott.ssa Rosalba Matassa



IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
Pasquale Libero Pelusi

